STUDIO LEGALE DAGGIANO

Acquisizione per usucapione - sig. Vincenzo Santese. Decreto n. 5472/2020 del 8 aprile 2020 Tribunale Civile di Lecce.

II TRIBUNALE DI LECCE

- SEZIONE PRIMA CIVILE -

in composizione monocratica in persona della Dr. Piera Portaluri

ha pronunziato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 12185/2017 del Ruolo Generale promossa da:

SANTESE Vincenzo

rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Daggiano

RICORRENTE

CONTRO

MARGHERITA Tiziana, GAGLIANI Alexia Sabrina, GAGLIANI Fabiana Monika, MARGHERITA Clara, MARGHERITA Enrichetta, MARGHERITA Raffaele, MARGHERITA Vittorio

RESISTENTI

Il tribunale,

visto l'art 1159 cod. civ.;

visti gli artt. 3 e sgg. della L. 10.5.1976 n.346;

vista l'attestazione di affissione presso il comune di Salice Salentino dal 23.11.2018 al 20.2.2019 (per 90 gg); vista la notifica per l'affissione presso l'Albo pretorio di questo tribunale per il medesimo periodo di cui innanzi; vista la regolarità della notifica eseguita nei confronti dei resistenti in data 5.4.2018 e 30.5.2019;

vista la notifica del ricorso al PM;

vista la documentazione prodotta;

preso atto della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 29.11.2018 (Parte II, n.139, pag. 26);

DECRETA

che il signor SANTESE Vincenzo, nato a (*omissis*) ed ivi residente alla Via (*omissis*), acquisito la proprietà, in virtù del possesso continuato per oltre quindici anni, del terreno agricolo, coltivato a seminativo, sito nel comune di Salice Salentino, riportato nel N.C.T. al Foglio 6, Particella 24, di are 60,36, Reddito Dominicale €. 23,38, Reddito agrario 21,82;

ORDINA

di rendere noto il presente provvedimento, mediante l'affissione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.346/76 all'albo del comune di Salice Salentino e del tribunale di Lecce e la pubblicazione, per estratto e per una sola volta, nel BUR Puglia.

Il presente decreto, decorso il termine di gg. 60 dalla scadenza del termine di affissione, costituirà titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 cod. civ. e per la voltura catastale;

esonera fin d'ora i competenti funzionari da ogni responsabilità al riguardo;

al trasferimento sono applicabili le agevolazioni di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.R. n.601/1973, nonché l'esenzione da qualsiasi sovrattassa e pena pecuniaria dipendente da leggi sulle imposte di successione,

di registro, di bollo, ipotecarie e catastali (come stabilito dall'art. 5 della L.n.346/76). Lecce, 10.3.2020.

Il Giudice Unico Dr. Piera Portaluri

Depositato in Cancelleria oggi 8-4-2020